

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I)**

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Oliva Gessi nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, della Legge 27.07.2000 n. 212, della Legge 27.12.2006, n. 296 e di ogni altra disposizione normativa.

Art. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dall'Agente di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 388/2000, qualora lo ritenesse opportuno, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dell'imposta, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio tesoriere comunale o mediante versamento diretto al tesoriere stesso.
3. Il servizio di accertamento è effettuato dal Comune.
4. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo, può esercitare – anche disgiuntamente – il servizio di riscossione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli articoli 30, 31, 32, 33 del Decreto Legislativo n. 267/2000, oppure gestirlo secondo quanto previsto dall'art. 113/bis, comma 1, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure affidarlo al soggetto di cui al Decreto Legislativo n. 112/1999, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
5. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI.

1. Gli immobili soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 504/92 sono così definiti:
 - a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle disponibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale adottato dal Comune (art. 36 comma 2 D.L. 223/2006 come convertito nella Legge 248/2006).

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

- c) terreno agricolo: terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

2. Ai fini del comma precedente del presente articolo, la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli è rivolta alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. L'iscrizione negli elenchi ed agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4 – FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE O PARZIALMENTE COSTRUITI

1. Il fabbricato in corso d'opera non è autonomamente imponibile, in quanto non è considerato fabbricato, mentre è imponibile l'area sulla quale la struttura insiste, in quanto area fabbricabile.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata presentata all'ente competente la dichiarazione ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Conseguentemente, la

superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Rientra tra i diritti reali di godimento il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
4. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta:

Prima dell'assegnazione:	dalla cooperativa edilizia
Dalla data dell'assegnazione con patto di futura vendita a quella di consegna del bene:	dalla cooperativa edilizia
Dalla data di consegna del bene a quella di stipula del contratto di compravendita:	dalla cooperativa edilizia
Dalla data di stipula dell'atto di compravendita:	dal socio

5. Non sono soggetti passivi il nudo proprietario dell'immobile, il comodatario, l'affittuario e i concedenti i diritti di cui al comma 1.
6. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti summenzionati per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio.

Art. 6 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune di Oliva Gessi per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre quanto più possibile l'insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, l'organo competente determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento per l'ufficio tributi al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativo alle aree fabbricabili.
2. Il valore commerciale di tali aree deve tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Il valore delle aree edificabili viene determinato per zone omogenee come delimitate dagli strumenti urbanistici in vigore.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
5. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area presa a base per il calcolo dell'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità di espropriazione è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal competente organo comunale, con provvedimento da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota vigente per l'anno precedente (comma 169 art. 1 Legge 296/2006).
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite (salvo diverse disposizioni legislative), con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta

all'abitazione principale, o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Art. 9 – DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Per le unità adibite ad abitazione principale l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae l'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n° 504/1992 e s.m.i. L'ulteriore detrazione comunque non può essere superiore a 200,00 Euro e si applica a tutte le abilitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione di cui al 1° comma, primo periodo, del presente articolo, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 8. In alternativa il Comune può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta. Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Art. 10 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
 - a) l'abitazione nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria; (art 1, comma 173 lettera b), Legge 296/2006);
 - b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché non locata, e accatastata nel gruppo "A", con esclusione della Cat. "A 8".
 - d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;

- e) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - f) l'unità immobiliare, regolarmente accatastata, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, residenti anagraficamente nell'unità immobiliare stessa che deve essere utilizzata come dimora abituale.
 - g) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. Le fattispecie individuate ai punti e) ed f) possono godere solo della detrazione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del presente regolamento. A tal fine il soggetto passivo inoltra al Comune apposita domanda entro il termine di versamento della rata di acconto. Tale domanda non deve essere riproposta fino a variazione.
 3. La riduzione dell'imposta si applica a partire dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza.
 4. Il Comune può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti.

Art. 11 – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 446/1997, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, intendendo come tale il garage (o posto auto) oppure la soffitta o la cantina (categorie C6 o C2).

L'assimilazione di cui sopra opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, i contribuenti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, comunicano al Comune, con apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, gli identificativi catastali della pertinenza considerata parte integrante dell'abitazione principale ai fini del calcolo dell'I.C.I..

Successivamente all'anno di prima presentazione del modello di cui sopra, l'individuazione della pertinenza considerata parte integrante dell'abitazione principale si intende confermata qualora non sia presentata una nuova comunicazione.

3. I contribuenti proprietari di una sola pertinenza dell'abitazione principale non sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui sopra.

Art. 12 – RIDUZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale su istanza e con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e successive modificazioni.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. La riduzione dell'imposta opera a far data dal mese successivo alla presentazione dell'istanza di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo o dal mese successivo alla data in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma 4, lettera b).
7. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venire meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
8. E' fatto salvo l'accertamento d'ufficio del permanere delle condizioni di inagibilità/inabitabilità.

Art. 13 - ESENZIONI

1. Per le singole fattispecie di esenzione dall'imposta si rinvia alle disposizioni normative dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Art. 14 – DICHIARAZIONI

1. Per le dichiarazioni si utilizzano i modelli approvati con decreto ministeriale a valere su tutto il territorio nazionale, limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente. (art 37, comma 53, D.L. 223/2006 come convertito nella Legge 248/2006).
2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è quello stabilito dalla legge, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto luogo.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. (art 1, comma 173, lettera c), Legge 296/2006).
4. In applicazione a quanto disposto dalla L. 383/01, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI a nome del de cuius.

Art. 15 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo la facoltà dei contribuenti di provvedere al versamento in un'unica soluzione entro il termine fissato per il versamento dell'acconto.
2. I contribuenti effettuano il versamento dell'imposta arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo, utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato all'Agente di riscossione.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso, computando per mese intero il possesso di durata pari o superiore a quindici giorni.
4. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
5. In caso di decesso del contribuente, sia i versamenti relativi al de cuius che i versamenti relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica agli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso.
6. La modalità di riscossione di cui al comma 1 non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito d'imposta utilizzando il modello F24 come previsto dal comma 55 dell'art. 37 del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 Agosto 2006, n. 248.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (comma 173, lettera c) della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296).

Art. 16 – ABBANDONO DEI CREDITI – DEBITI DI MODESTA ENTITA'

1. Non si esegue il versamento se l'importo dovuto per l'intera annualità di imposta e per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel comma è inferiore a Euro 5,00.
2. L'Ente non procederà a rimborsare quando gli importi, comprensivi anche di interessi, risultano inferiori a Euro 5,00.
3. Gli importi di cui sopra non sono da intendersi come franchigia e sono arrotondati all'unità di euro ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
4. L'importo di cui ai commi precedenti viene riferito all'obbligazione tributaria complessiva e non in ragione della quota di possesso.

Art. 17 – INTERESSI

1. Gli interessi per la riscossione e i rimborsi dell'imposta sono determinati nella stessa misura del tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 – RIMBORSI

1. Ai sensi del comma 164 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto per iscritto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 19 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 446/1997 è introdotto nell'ambito del territorio comunale per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

Art. 20 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1996, n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi al personale addetto, con le seguenti modalità:
 - a) La Giunta Comunale può determinare con deliberazione adottata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione due misure percentuali:
 - L'una, non inferiore all'uno per mille, da conteggiare sul gettito dell'ICI riscosso nell'esercizio precedente;
 - L'altra, non inferiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per I.C.I. nell'esercizio precedente a seguito dell'attività di accertamento.
2. Almeno l'80% della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa deliberazione di Giunta Comunale, all'attribuzione di compensi al personale della struttura impiegato nell'attività di accertamento e controllo dell'ICI. La differenza sulla sommatoria totale viene destinata al finanziamento di acquisti per attrezzature, dotazioni o per corsi di aggiornamento del personale dell'ufficio tributi.

Art. 21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Fino a quando il servizio di accertamento sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 22 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta e sue successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge n. 296 del 27.12.2006, nonché del regolamento generale delle entrate, e ogni altra disposizione normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008.

INDICE

ARTICOLO

- 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2) GESTIONE DEL SERVIZIO
- 3) DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI
- 4) FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE O PARZIALMENTE COSTRUITI
- 5) SOGGETTI PASSIVI
- 6) SOGGETTO ATTIVO
- 7) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- 8) DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
- 9) DETRAZIONI D'IMPOSTA
- 10) ABITAZIONE PRINCIPALE
- 11) ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
- 12) RIDUZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- 13) ESENZIONI
- 14) DICHIARAZIONI
- 15) VERSAMENTI
- 16) ABBANDONO DI CREDITI – DEBITI DI MODESTA ENTITA'
- 17) INTERESSI
- 18) RIMBORSI
- 19) ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- 20) POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
- 21) FUNZIONARIO RESPONSABILE
- 22) NORME DI RINVIO
- 23) ENTRATA IN VIGORE